



**ORIGINALE**

## **ORDINANZA AREA POLIZIA LOCALE N.24 del 10-10-2025**

Numero Reg. Gen.: 62

**Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER IL PER IL PERIODO INVERNALE 2025-2026.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE**

**Premesso che** con Delibera della Giunta Comunale n. 125 del 09.10.2025 *“PACCHETTO DI MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DA APPLICARE DAL 1° OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026. INDIRIZZI PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE.”* è stato stabilito di dare attuazione a livello comunale alle disposizioni concordate a livello regionale e provinciale, riguardanti le iniziative che i comuni devono adottare ai fini della limitazione dell'inquinamento atmosferico;

**Dato atto che** questo Comune di Quarto d'Altino ricade nell'Agglomerato urbano di Venezia e pertanto deve dare attuazione alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico generato dal traffico veicolare nelle aree urbane del territorio comunale in funzione dei livelli di inquinamento registrati con le modalità di seguito riportate;

**Preso atto che:**

- il 15.04.2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- in data 04.06.2025 si è svolta a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), ove la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;
- in data 02.09.2025 la Regione Veneto con deliberazione della giunta regionale n. 1005/2025 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Presa d'atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105;

- in data 02.07.2025 e 18.09.2025 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono stati trattati, tra gli altri argomenti, i provvedimenti da adottare in maniera uniforme all'interno del bacino padano;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 19.12.2018 di delimitazione delle aree urbane del comune da sottoporre alle limitazioni alla circolazione stradale per i provvedimenti stabiliti e concordati nei provvedimenti e tavoli tecnici sopra citati;

**Visti:**

- l'art. 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" il quale recita che "Nei centri abitati i comuni possono [...] limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto sindacale vigente di nomina del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Quarto d'Altino quale responsabile dell'Area Polizia Locale;

## O R D I N A

di istituire le seguenti limitazioni al traffico veicolare secondo le seguenti modalità:

### 1. PERIODO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE.

Dalla data del presente provvedimento al 30 aprile 2026.

### 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE (ALLEGATO A E B)

Le misure di limitazione si applicano nelle strade ricadenti all'interno dei centri abitati di Quarto d'Altino e San Michele Vecchio, Le Crete e Portegrandi come indicato nella planimetria allegata.

### 3. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LIVELLI DI ALLERTA E CRITERI DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE.

3.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento ARPAV denominata VE-BISSUOLA:

Nessuna allerta 0 - verde	sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10.
Livello di allerta 1 - arancio	si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì).
Livello di allerta 2 - rosso	livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì).
livello di allerta 2 – rosso prolungato	si attiva al secondo bollettino rosso consecutivo misurato o previsto, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

3.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

<b>3.3.</b>	<b>Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza</b>	<b>Periodo di validità</b>
<b>Nessuna allerta VERDE</b>	Ciclomotori e motoveicoli Euro 0; Autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1; Autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4; Autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0 e 1; Veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1; Veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; Veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0 e 1;	<b>Dal 1 ottobre al 19 dicembre 2025, dal 7 gennaio al 30 aprile 2026.</b>  Dal lunedì al venerdì Dalle 8.30 alle 18.30
<b>Livello di allerta 1 - ARANCIO e Livello di allerta 2 - ROSSO</b>	Ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1; autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2; Autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; Autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0, 1 e 2; Veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a	<b>Dal 1 ottobre al 19 dicembre 2025, dal 7 gennaio al 30 aprile 2026.</b>  dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30

	<p>benzina Euro 0, 1 e 2; Veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; Veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2, N3 alimentati a benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0, 1 e 2;</p>	
<b>Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO</b>	<p>Ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1; autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2; Autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; Autoveicoli classificati in categoria M1, M2, M3 ad uso proprio alimentati benzina- GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0, 1 e 2; Veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2; Veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; Veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2, N3 alimentati a benzina-GPL, benzina-metano, metano, GPL, gasolio-GPL, gasolio-metano Euro 0, 1 e 2; Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, per tutto il giorno, per le seguenti categorie di veicoli: <b>Veicoli di cui all'art. 57 (macchine agricole) e art. 58 (macchine operatrici) del Codice della Strada con motori non conformi almeno allo Stage III;</b></p>	<p><b>Dal 1 ottobre al 19 dicembre 2025, dal 7 gennaio al 30 aprile 2026.</b></p> <p>dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30</p>
<b>Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO</b>	<p><b>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE</b> dal lunedì alla domenica, per tutto il giorno, per i veicoli di cui all'art. 57 (macchine agricole) e art. 58 (macchine operatrici) del Codice della Strada con motori non conformi almeno allo Stage III;</p>	<p><b>dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026</b> dal lunedì alla domenica, per tutto il giorno</p>
	<p><b>Divieto dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di</b></p>	<p>dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026</p>

	<b>stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione;</b>	
--	--	--

#### 4. DOMENICHE ECOLOGICHE

l'istituzione del divieto di transito veicolare nelle **"DOMENICHE ECOLOGICHE"** dei giorni **12 ottobre, 16 novembre e 28 dicembre 2025 e 18 gennaio, 22 febbraio, 22 marzo e 12 aprile 2026**, dalle ore 08:30 alle ore 18:30 nel tratto di S.C. Via Stazione compreso tra l'intersezione con Via Manzoni e l'intersezione con Via XXV Aprile.

4.1 Sono esclusi dal divieto di cui al punto 4.:

- a) i veicoli dei residenti nel tratto di strada interdetto alla circolazione;
- b) i veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed i veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti;
- c) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- d) i veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- e) i veicoli di servizio ed i veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato. In caso di utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio, dovrà essere prodotta un'attestazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- f) i veicoli dotati esclusivamente di motore elettrico.

#### DEROGHE

**5. Derghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE con motivazioni sociali, economici, di salute:**

5.1. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

5.2. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

5.3. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;

5.4. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

5.5. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;

5.6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;

5.7. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

5.8. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

5.9. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);

5.10. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

5.11. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed s.m.i. (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

5.12. Veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f), g) e n) del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. ;

5.13. Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri ai sensi di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

5.14. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

5.15. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

5.16. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

5.17. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

5.18. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

5.19. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

5.20. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

5.21. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;

5.22. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);

5.23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);

5.24. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

5.25. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;

5.26. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

#### **6. Derghe/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:**

tutte le deroghe con motivazioni sociali, economici, di salute di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 9.9, 9.21 e 9.28, che sono sostituite come di seguito indicate:

6.1. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

6.2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Quarto d'Altino che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

6.3. veicoli classificati in categoria N, alimentati a diesel di categoria superiore alla 4 impiegati nei fondi PNRR con attestazione rilasciata dal datore di lavoro che giustifichi l'impiego degli stessi pena effetti penalizzanti sull'andamento dei lavori e con il titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;

#### **DISPONE CHE**

Il presente provvedimento sia da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S.;

a carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

#### **INFORMA**

che ai sensi dell'Art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n.

104/2010, ovvero entro 120 gg. è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE**


*Cittadin Michele*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**  
**Città Metropolitana di Venezia**  
**Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria e i contrasti all'inquinamento da PM10**  
**Zone di limitazione traffico veicolare**

**ALL. C**




- 1) Indicazione limitazione traffico accesso Via Roma/ -San Michele Vecchio
- 2) cartello indicazione limitazione traffico accesso Via Roma ex SP 41
- 3) cartello limitazione traffico Via Pascoli/rotonda viabilità complementare passante
- 4) cartello limitazione traffico Viale della Resistenza/ confine Comune di Marcon loc. Le Crete
- 5) cartello limitazione traffico Viale della Resistenza - loc. Le Crete
- 6) cartello limitazione traffico Viale della Resistenza/rotonda viabilità complementare passante
- 7) cartello limitazione traffico Via Marconi /rotonda



**COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**  
**Città Metropolitana di Venezia**  
**Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria e i contrasti all'inquinamento da PM10**  
**Zone di limitazione traffico veicolare**

**ALL. D**





**FAC SIMILE MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE**

**AUTOCERTIFICAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN DEROGA AI  
PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE AL TRAFFICO ADOTTATI NELLA STAGIONE INVERNALE  
PER LA RIDUZIONE DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

Il/La sottoscritto/a (o Rappresentante legale della ditta).....

.....

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all' art.76, comma 1 del  
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa", D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445, dichiara di utilizzare il mezzo:

- ☐ Autovettura
- ☐ Autoveicolo
- ☐ Ciclomotore
- ☐ Motoveicolo

targato .....

dalle ore ..... alle ore ..... del giorno .....

per recarsi in via

.....

con partenza da .....

per il seguente motivo:

- ☐ compiti di soccorso, paramedici e tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale;
- ☐ pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell' acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci; nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all' art. 1 della legge 12.6.1990 "Norme sull' esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati."
- ☐ motivazioni sanitarie
- ☐ trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità
- ☐ partecipazione a cerimonie nuziali o funebri
- ☐ lavoratori turnisti (con orario dalle.....alle.....)

☐ altro: .....

.....

.....

**In fede**

.....

**N.B. LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DOVRA' ESSERE ESPOSTA IN MODO CHIARAMENTE VISIBILE SUL  
CRUSCOTTO DEL VEICOLO ED ESIBITA A RICHIESTA DEGLI APPARTENENTI AI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA  
STRADALE CHE POTRANNO, A CAMPIONE, PROCEDERE ALLA VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI QUANTO  
SOTTOSCRITTO**